ENTE PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA (EFIM)

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SEMESTRALE
1/1/2004- 30/06/2004

PAGINA BIANCA

- RELAZIONE SULLA GESTIONE -

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.L. n. 340 del 17/7/1992 ha soppresso e posto in liquidazione l'Efim (Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera). Con reiterazioni successive, si è pervenuti al decreto n. 487 del 19/12/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 17/2/1993, la quale ha posto a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 4,65 miliardi di euro, stabilendone l'utilizzo:

1) per il pagamento dei debiti dell'Ente (compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate) e delle società da esso controllate al 100% sia direttamente che indirettamente;

2) nella misura di 516,46 milioni di euro, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle società da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla richiamata legge di soppressione dell'Efim;

3) nella misura di 15,49 milioni di euro, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;

4) a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle società controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

Successivamente, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 4,65 miliardi di euro somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, inoltre, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonché decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno essenzialmente determinato, per quanto attiene agli effetti di bilancio:

a) l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle società per le quali era prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738). A seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., per evitare che le erogazioni effettuate potessero essere considerate illegittimi aiuti di Stato, si è ritenuto di dover configurare le stesse quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti;

b) l'aumento di 2,58 miliardi di euro dei mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore (oltre i 4,65 stanziati dalla legge 33), di cui:

- b1) 1,55 miliardi di euro da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b2) 75,14 milioni di euro per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale; (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b3) un ammontare non inferiore a 774,68 milioni di euro da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del citato D.L. 22/11/94 n. 643, in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c);

c) la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di Società previsti dal programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);

d) l'onere, a carico della gestione liquidatoria, correlato alla possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per il personale delle società controllate dall'Efim, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale, con oneri a carico della gestione liquidatoria (Legge n. 598 del 27/10/1994).
Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994.

Inoltre, sono state emanate ulteriori disposizioni che hanno comportato:

a) l'assoggettamento dell'Efim alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del tesoro del 21/1/1995;

b) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del tesoro del 2/3/1995;

c) la razionalizzazione delle l.c.a. del Gruppo, prevista dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto:

- la gestione, da parte delle società Alumix in l.c.a., Efimpianti in l.c.a. e Nuova Breda Fucine in l.c.a., delle liquidazioni coatte amministrative, con separazione dei rispettivi patrimoni, di società così raggruppate :

- **ALUMIX S.p.A. in l.c.a.:**

 Alucasa S.p.A. in l.c.a.
 Alutekna S.p.A. in l.c.a.
 Alures S.p.A. in l.c.a.
 Almax Italia S.p.A. in l.c.a.
 Comsal S.p.A. in l.c.a.
 Nuova Comsal S.p.A. in l.c.a.
 Sardal S.p.A. in l.c.a.
 Sistemi e Spazio S.p.A. in l.c.a.

- **EFIMPIANTI S.p.A. in l.c.a.:**

Breda Progetti e Costruzioni S.p.A. in l.c.a.

Ecosafe S.p.A. in l.c.a.

Edina S.p.A. in l.c.a.

Efimdata S.p.A. in l.c.a.

Etnea Vini S.p.A. in l.c.a.

Istituto Ricerche Breda S.p.A. in l.c.a.

Metallotecnica Veneta S.p.A. in l.c.a.

Nuova Safim S.p.A. in l.c.a.

Nuova Sopal S.p.A. in l.c.a.

Olisud S.p.A. in l.c.a.

Reggiane Omi S.p.A. in l.c.a.

Safimgest S.p.A. in l.c.a.

Termomeccanica Italiana S.p.A. in l.c.a.

- **NUOVA BREDA FUCINE S.p.A. in l.c.a.:**

 Breda Energia S.p.A. in l.c.a.

 Bredafin Innovazione S.p.A. in l.c.a.

 Breda Fucine Meridionali S.p.A. in l.c.a.

 Cesis S.p.A. in l.c.a.

 C.T.O. S.p.A. in l.c.a.

 Efimservizi S.p.A. in l.c.a.

 Oto Breda Finanziaria S.p.A. in l.c.a.

 Oto Trasm S.p.A. in l.c.a.

 Sistemi e Tecnologie Speciali S.p.A. in l.c.a.

 Safim Leasing S.p.A. in l.c.a.

 Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in l.c.a.

 Safim factor S.p.A in l.c.a.

➢ l'estinzione dei crediti e dei debiti in essere all' 1/1/2001 dell'Efim e delle società da esso controllate al 100%, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, nonché i procedimenti giudiziari in corso con le stesse.

Il provvedimento in esame, ed i conseguenti assestamenti contabili, hanno determinato, in capo ad Efim, una plusvalenza complessiva netta di 6,70 miliardi di euro imputata nel bilancio del primo semestre 2001;

d) il versamento (al Capo X – capitolo 2368), disposto dalla legge 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003), di fondi Efim, disponibili presso la Tesoreria Centrale, il cui importo è stato così determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - Quanto ad euro 260 milioni, con decreto n. 15413 del 17/02/2003. Il relativo importo è stato versato in data 28/03/2003;
 - Quanto ad euro 130 milioni, con decreto n. 28065 del 22/03/2004. Il relativo importo è stato versato in data 05/04/2004;

e) la riconferma dell'esistenza della garanzia fornita dallo Stato sul pagamento integrale dei debiti delle società controllate al 100% direttamente o indirettamente dall'Efim, dettato dal D.L. n. 63 del 15/4/2002, convertito dalla legge 15/5/2002 n. 112, art. 9, comma 2;

f) la cessazione della continuazione dell'esercizio di impresa Efim, a norma del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 116733 del 22 dicembre 2003.

PRINCIPALI EVENTI DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo 1 gennaio – 30 giugno 2004 si sono verificati i seguenti fatti salienti:

1) **Sentenza n.170104/04**

In data 28/01/2004 è stata emessa la sentenza 170104/04 della Corte Suprema di Cassazione, che rigetta il ricorso dell'Efim avverso la sentenza di secondo grado che considerava nulla la dichiarazione dello stato d'insolvenza dell'Ente.

2) **Versamento al Capo X di Euro 130.000.000**

In data 05/04/2004 è stato effettuato il versamento (al Capo X – capitolo 2368) di fondi Efim disponibili presso la Tesoreria Centrale, in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni. L'importo relativo è stato determinato in 130 milioni di Euro con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003) .

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Non vi è stata attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente dall'Ente di gestione nonché dalle proprie controllate.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE

La natura dei rapporti di Efim con le imprese controllate si è sostanziata, prevalentemente, in operazioni di carattere finanziario e di vigilanza sulle procedure in liquidazione coatta amministrativa.
Sono da segnalare, in particolare:

a) i trasferimenti disposti a favore di società in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies della legge 33/93 e sue successive modifiche, per poter far fronte al pagamento dei debiti sorti dopo il 18/7/1992 (essenzialmente per debiti ammessi allo stato passivo);

b) il pagamento, con onere a carico della gestione liquidatoria, dei costi di prepensionamento del personale della società, a norma dell'art. 4, commi 1 e 4 del D.L. n. 516 del 29/08/94, convertito, con modificazioni, della legge n. 598 del 27/10/94;

c) le garanzie rilasciate dall'Ente su obbligazioni di società controllate (ancorché cedute o assoggettate a procedura di liquidazione coatta amministrativa).

- - - - - - - - - - -

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30/06/2004

Non si sono verificati eventi di rilievo successivamente al 30/06/2004.

PREVISIONI A FINIRE

L'attività di alienazione o di collocazione in liquidazione coatta amministrativa delle società controllate, che ha costituito il prevalente impegno della liquidazione dell'Efim, deve ritenersi praticamente conclusa ad eccezione di alcune partecipazioni di minoranza (Finsiel, Sfirs, Insar).

Si prevede un residuo impegno, che riguarda sia le società possedute al 100%, sia quelle non 100%, relativo alla copertura degli oneri per il prepensionamento del personale, non ancora regolati con gli Enti previdenziali.

Per le società in l.c.a. possedute al 100%, l'impegno maggiore riguarda i trasferimenti disposti per poter far fronte al pagamento dei loro debiti, nonché al pagamento dei costi di prepensionamento del personale delle società in l.c.a. ed alle garanzie prestate dal Commissario su obbligazioni delle società stesse.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 602 del 27/11/1996, le società in l.c.a. non controllate al 100%, in caso di totale insussistenza dell'attivo, possono richiedere al Commissario liquidatore dell'Efim il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese di gestione della procedura.

Infine, l'art. 156 della Legge finanziaria per il 2001 ha inteso accelerare la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa sia delle Società controllate da Efim sia dell'Ente stesso.

- NOTA INTEGRATIVA -

La presente Nota integrativa è stata redatta secondo il disposto dell'art. 2427 C.C., nel rispetto delle norme attualmente in vigore, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2423 C.C. e costituisce parte integrante della Relazione semestrale 1/1-30/06/2004.
Il bilancio è stato redatto in unità di Euro, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2423 C.C.. I valori presentati nella Nota integrativa, ai sensi dello stesso articolo, sono esposti in migliaia di Euro, ove non diversamente indicato.

A norma del comma 3 dell'art. 2423 ter, sono state aggiunte le voci:

a) Tesoreria centrale dello Stato (conto infruttifero) tra le "Disponibilità Liquide" ;

b) Apporti dello Stato tra le "Altre riserve".

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, si espongono di seguito i criteri adottati per la loro valutazione, nonché le ragioni economiche e finanziarie delle principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto ai valori iniziali. Per una più facile intelligibilità e comparabilità vengono riportate, per ogni singola posta significativa, delle tabelle o prospetti di movimentazione, atti ad evidenziare le consistenze iniziali, le principali variazioni e le consistenze finali.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del C.C., la relazione chiusa al 30/06/2004 è stata redatta secondo i principi generali della prudenza e della competenza economico-temporale, anche in considerazione della particolare situazione di liquidazione dell' Ente (che, si ricorda, è

stato soppresso e posto in liquidazione con D.L. n. 340 del 17 luglio 1992, reiterato dal D.L. 20 ottobre 1992, n. 414, reiterato dal D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33 e che, con Decreto del Ministro del Tesoro del 21/1/1995, è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa).

Naturalmente, la definizione dei presunti valori di realizzo e di estinzione delle residue attività e passività, quali risultano appostate in bilancio, ha comportato il ricorso a previsioni, stime ed astrazioni, a ragione delle oggettive difficoltà ad immaginare gli esiti finali delle relative liquidazioni.

In questa prospettiva, sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

*** Immobilizzazioni immateriali**

Non esistono immobilizzazioni immateriali in bilancio in quanto, in precedenti semestri, esse sono state interamente assorbite a conto economico, a titolo di rettifiche negative di liquidazione.

*** Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, globalmente rettificate così da esprimere i presumibili valori di realizzo diretto.

*** Immobilizzazioni in partecipazioni**

Per la valutazione delle partecipazioni sono stati considerati i valori indicati al 31/12/03 espressamente richiesti alle società e da queste ufficialmente forniti, non essendo state dalle stesse approntate le Relazioni semestrali al 30/06/2004 previste dall'art. 205 del R.D. 267/42, coeve al presente bilancio di periodo.

In particolare, vengono, qui di seguito, illustrati i criteri adottati per la valutazione delle partecipazioni:

a) Le partecipazioni in società controllate (non totalitarie), collegate e altre società, in mancanza di riferimenti certi sui valori di presumibile realizzo, sono iscritte al costo di acquisizione, eventualmente rettificato in diminuzione, fino al suo azzeramento, in presenza di corrispondenti patrimoni netti negativi.

b) Per quanto riguarda le partecipazioni in società controllate al 100 % (direttamente o indirettamente) in liquidazione coatta amministrativa, dopo l'azzeramento della partecipazione, viene imputato al Fondo onerosità presunte su partecipazioni l'intero patrimonio netto negativo, mantenendo in essere i crediti.
Infatti, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b del D.L. 19/12/92 n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17/2/93 n. 33 - confermato dalla legge 112/02 art. 9, comma 2 - l'EFIM è tenuto al pagamento "dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione".

c) Relativamente al rischio di dover intervenire per consentire il soddisfacimento dei creditori ai sensi del succitato art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 487/92, lo stesso trattamento di cui al punto precedente è stato riservato all'Istituto Ricerche Breda, società per la quale si possono ritenere applicabili le comunicazioni della Commissione Europea (pubblicate sulla G.U.C.E. n. C 267 del 2/10/1993 e sulla G.U.C.E. n. C 349 del 29/12/1993). Tali comunicazioni hanno autorizzato il pagamento delle somme dovute ai creditori dell'EFIM e delle sue controllate interamente possedute ai sensi dell'art. 2362 del codice civile italiano, che sono o che saranno poste in liquidazione. Si precisa, infatti, che per la società in questione (pur non controllata al 100%), alla luce dei principi consolidati in sede giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art. 2362 del codice civile, non può non richiamarsi l'applicazione del

suddetto art. 2362 nei confronti dell'azionista di riferimento rappresentato dal soppresso Ente EFIM. Analogo trattamento era già stato adottato anche per Alumix ed Efimpianti.

*** Crediti e Debiti**

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, mentre i debiti al loro valore di estinzione, coincidente con il valore nominale.

I crediti vantati verso società per le quali opera la garanzia del pagamento integrale da parte dell'Efim del deficit patrimoniale, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge 33/93 e sue successive modificazioni, sono mantenuti al loro valore nominale.

I crediti verso le società partecipate in misura non totalitaria ed in l.c.a. sono stati prudenzialmente svalutati per intero, in presenza di patrimoni netti negativi.

Secondo una impostazione concordata con il Ministero del Tesoro (lettera Ministero del Tesoro Prot. 345859 del 24/2/1994), le erogazioni effettuate sia dall'Ente verso le società, sia dalla Cassa Depositi e Prestiti direttamente ai creditori delle stesse società poste in liquidazione, sono state iscritte da Efim quali crediti vantati verso le medesime società. Corrispondentemente, erano state iscritte tra i debiti nei confronti dello Stato, le erogazioni effettuate da quest'ultimo (o dalla Cassa Depositi e Prestiti) nei confronti dell'Ente o dei diretti creditori dell'Efim stesso o delle sue società controllate.

I debiti di cui sopra sono stati, nell'esercizio 2001, interamente azzerati ai sensi dell'art. 156, comma 8 della legge 388/2000 (Legge Finanziaria 2001).

*** Ratei e risconti**

I ratei e risconti sono iscritti sulla base della loro competenza economico-temporale e nel rispetto del disposto dell' art. 2424 bis del Codice Civile.

*** Fondi per oneri e rischi**

Come precedentemente indicato, il Fondo per onerosità presunte su partecipazioni è stato costituito a fronte di patrimoni netti negativi di quelle società, controllate direttamente al 100% dall'Efim, per le quali l'Ente, ai sensi dell'art. 2362 del codice civile, oltre che dell'art. 5, comma 1, lettera b) del citato D.L. 487/92, è tenuto ad intervenire per consentire il soddisfacimento integrale dei creditori.

Per effetto della citata norma, è stato altresì costituito il "Fondo per onerosità presunte su partecipazioni indirette" a fronte di patrimoni netti negativi di società controllate indirettamente al 100% da Efim.

Il trattamento previsto ai punti precedenti è stato adottato anche per le partecipate Alumix, Efimpianti Olisud e I.R.B. assimilate alle controllate in forma totalitaria. In particolare le ultime due società, pur in presenza di azionisti terzi, sono state considerate tali, data l'irrisorietà della quota di partecipazione degli stessi.

Tale impostazione risulta, peraltro, avvalorata dallo stesso legislatore che, nella citata legge 388/2000 ha inserito tali società tra quelle il cui patrimonio è "trasferito" ad Efimpianti S.p.A. in l.c.a., la cui gestione riguarda tutte le altre società controllate al 100% non appartenenti all'ex gruppo Alumix.

Il fondo per altre onerosità presunte copre passività future diverse, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia, alla data del 30/06/2004, non sono determinabili con esattezza l'ammontare o la data di sopravvenienza.

*** Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Esso copre - al netto delle anticipazioni - tutte le obbligazioni sorte, a questo titolo, nei confronti del personale dipendente al 30/06/2004, nel rispetto della normativa vigente.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

- ATTIVITA' -

IMMOBILIZZAZIONI

- Immobilizzazioni materiali (allegato n. 1)

Nel periodo in esame sono stati acquistati beni (per la gestione corrente) per 2.433 Euro.
Non si è proceduto ad alcuna ulteriore svalutazione dei valori di acquisto delle immobilizzazioni in esame, in quanto ritenuti sostanzialmente allineati con i presumibili valori di realizzo.

- Immobilizzazioni finanziarie (allegati n. 2-3-4)

Per le immobilizzazioni finanziarie, sono stati predisposti appositi prospetti, indicanti - per ciascuna voce - i valori patrimoniali storici, le precedenti svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio ed i saldi finali.

*** Partecipazioni (allegati 2 e 3)**

Si ricorda che, poiché tutte le società di cui l'Ente possedeva il controllo sono state poste in liquidazione coatta amministrativa, non è stato possibile avvalersi, per le valutazioni delle partecipazioni, di bilanci regolarmente approvati dagli organi societari, ormai decaduti. Le valutazioni, pertanto, sono state effettuate sulla base di informazioni sul patrimonio netto al 31/12/03 formalmente richieste alle società controllate nelle more della trasmissione delle Relazioni semestrali al 30/06/04 previste dall'art. 205 del R.D. 267/42.